

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTA la L.R. 11 agosto 2015 n.16 che istituisce dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale;
- VISTO l'accordo di cooperazione per il triennio 2022-2024 tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia (ACI) per la gestione delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16 in materia di tasse automobilistiche regionali approvato con D.D.G. n. 65 del 16/02/2022;
- VISTA la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, concernente il «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8, che al comma 2, prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è delegato all'Agenzia delle Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale istituito con l'art 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- VISTO il decreto 1 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Modalità di esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della Regione Siciliana della manleva per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. e disciplina delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie".
- VISTO l'art. 28 della L.R. 10 agosto 2022 n. 16 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana P.I. n. 38 del 13/08/2022 e ss.mm.ii.;
- VISTA La legge regionale n.1 del 16 gennaio 2024 "Legge di stabilità regionale 2024-2026"
- VISTA La legge regionale n.2 del 16 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024-2026"
- VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1
- CONSIDERATO che il comma 6 del predetto art. 22 della L.R. 1/2024 prevede che con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono definite le modalità attuative.

DECRETA

- Art. 1 Le modalità attuative della riduzione delle tasse automobilistiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 sono quelle riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 Le modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 sono quelle riportate nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Art. 3 Le modalità attuative della riduzione delle tasse automobilistiche per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria di cui al comma 3 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 saranno definite con successivo decreto assessoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 gennaio 2024.

L'Assessore per l'Economia
On.le Avv. Marco Falcone

MARCO
FALCONE

Firmato digitalmente
da MARCO FALCONE
Data: 2024.01.30
18:16:12 +01'00'

Allegato "A" al D.A. n. 8/2024 del 30 gennaio 2024

Modalità attuative delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22

della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1

I commi 1 e 2 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 rispettivamente prevedono:

1. Per l'anno di imposta 2024, per ciascun veicolo l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto del dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, in favore dei proprietari di veicoli intestatari al PRA che risultano in regola con tutti i versamenti delle annualità pregresse della tassa automobilistica regionale, istituita con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218).

2. Sono inclusi nel computo degli anni utili all'agevolazione di cui al comma 1 anche i versamenti effettuati in applicazione della misura agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni.

1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 possono usufruire della riduzione del dieci per cento della tassa auto anno di imposta 2024 i residenti in Sicilia proprietari di veicoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, intestatari al PRA che risultano in regola con tutti i versamenti delle annualità pregresse della tassa automobilistica regionale, istituita con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16.

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 i versamenti effettuati in applicazione della misura agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni regolarizzano i versamenti delle annualità pregresse.

2. Modalità e termini di pagamento

Il pagamento può essere effettuato presso i seguenti intermediari di pagamento: delegazioni ACI, agenzie di pratiche auto autorizzate, tabaccai e uffici postali, dichiarando di essere proprietario e in regola con i pagamenti pregressi. L'intermediario, conseguentemente, attiverà l'apposito codice previsto per la riduzione del 10% della tariffa ordinaria della tassa auto anno 2024. Non sarà ammesso il pagamento in misura ridotta della tassa auto 2024 con modalità differenti da quelle sopraindicate.

Per fruire della riduzione del 10% i pagamenti devono avvenire entro i termini previsti per ciascuna scadenza dei periodi tributari. Non è ammessa la riduzione per i versamenti effettuati oltre i termini di pagamento.

La predetta modalità di pagamento sarà attiva dal 05/02/2024.

Resta inteso che i pagamenti in scadenza al 31/01/2024 potranno essere effettuati entro il 29/02/2024 senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

I contribuenti che hanno effettuato nel 2024 i versamenti della tassa anno 2024 con tariffa piena, prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 1/2024 (ART.28), che dimostrano di avere i requisiti per l'applicazione dello sconto, possono richiedere il rimborso del maggiore importo pagato agli Uffici territoriali dell'ACI.

Sono esclusi dal beneficio della riduzione i veicoli immatricolati nel 2024 che risultano di proprietà di soggetti per la prima volta intestatari di veicoli al PRA.

Sono esclusi dal beneficio della riduzione gli utilizzatori a qualunque titolo diversi dal proprietario intestatario.

3. Controlli e recuperi

La Regione provvederà a verificare per ogni beneficiario della riduzione di cui al comma 1 della L.R. 1/2024 la regolarità di tutti i pagamenti delle annualità pregresse dall'anno di imposta 2016, di cui all'art.1 della L.R.16/2015, in relazione ai veicoli di cui risulta proprietario nel medesimo arco temporale. A tal fine farà fede la data di acquisizione della proprietà del veicolo (prima immatricolazione o trasferimento della proprietà) da parte del beneficiario della riduzione come risultante al PRA.

La Regione a seguito dei controlli di cui al paragrafo 3.1 provvederà a revocare la riduzione di cui al comma 1 dell'art.22 della L.R. 1/2024 e a recuperare l'importo indebitamente fruito con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dall'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per l'insufficiente versamento.

Allegato "B" al D.A. n. 8/2024 del 30 gennaio 2024

Modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1

Il comma 5 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 prevede:

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024.

1. Ambito di applicazione

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 la regolarizzazione agevolata riguarda:

- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ad esclusione delle somme già versate all'Agente della Riscossione;
- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta 2021 e 2022 per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite i canali di riscossione ordinaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento entro il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024) della sola tassa dovuta in relazione agli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 già iscritti a ruolo coattivo, la Regione Siciliana comunicherà all'Agente della riscossione il discarico del ruolo.

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

- periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2022;
- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione si sia già provveduto al pagamento all'Agente della Riscossione.

Nel caso di ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale iscritti unicamente a titolo di sanzioni e interessi, la Regione Siciliana procede al discarico purché, alla data di entrata in vigore della norma in questione, non siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

2. Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata

È possibile aderire alla regolarizzazione agevolata effettuando, entro il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024), i pagamenti con le modalità di cui al successivo paragrafo 3.

Dopo il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024) non sarà più consentita l'adesione alla regolarizzazione agevolata e, pertanto, saranno inibiti i pagamenti di cui al successivo paragrafo 3.

3. Modalità di regolarizzazione e di pagamento

La Regione siciliana ha attivato presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate un canale di pagamento dedicato alla regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

Per aderire alla regolarizzazione agevolata il contribuente, senza necessità di istanza, dovrà effettuare il pagamento di quanto risulterà dal sistema di calcolo ACI dovuto a titolo di tassa automobilistica regionale, entro il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024), esclusivamente presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare senza applicazione di interessi e sanzioni.

Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli sopramenzionati.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili.

La ricevuta del pagamento eseguito, entro il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024), presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate, attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione tributaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento con le modalità del presente articolo di posizioni debitorie di tassa automobilistica, interessi e sanzioni degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 già iscritte a ruolo la Regione provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate-Riscossione (ADER) il relativo discarico (sgravio).

Nel caso di ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale iscritti unicamente a titolo di sanzioni e interessi l'adesione alla regolarizzazione agevolata viene definita dalla Regione Siciliana che procede al relativo discarico purché, alla data di entrata in vigore della norma in questione, non siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

4. Sospensione dei ruoli coattivi

Si dispone la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31/08/2024:

- per consentire ai contribuenti di aderire alla regolarizzazione agevolata con le modalità previste dal precedente paragrafo 3;
- per evitare, durante il periodo della gestione della misura agevolativa, l'attivazione di provvedimenti cautelari e, in presenza di procedure già in essere, il passaggio ad azioni esecutive, si dispone la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31/08/2024. La sospensione non interrompe la notifica delle cartelle esattoriali.

Restano esclusi dalla sospensione i ruoli relativi a cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma, siano già state avviate procedure di carattere esecutivo mobiliare o immobiliare.

5. Rateizzazioni in corso

In caso di rateizzazioni già concesse dall'Agente della Riscossione o in corso, laddove il contribuente intenda, comunque, aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024), il pagamento con la modalità di cui al paragrafo 3 del presente allegato B, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo discarico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente della riscossione.

6. Rapporti tributari non ancora esauriti

L'adesione al beneficio della regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale ai sensi del comma 5 dell'art.22 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, per le posizioni relative ai rapporti tributari pendenti in giudizio, sarà considerata quale manifestazione di volontà di rinuncia al contenzioso in essere che la Regione Siciliana farà valere come cessazione della materia del contendere. Resta l'obbligo in capo al ricorrente di provvedere ai consequenziali adempimenti nel portale della Giustizia Tributaria.

7. Rimborsi

L'adesione alla regolarizzazione agevolata non dà luogo al rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di tassa automobilistica regionale, di sanzioni ed interessi relativamente agli anni di imposta dal 2016 al 2022.

Nel caso in cui il contribuente intenda comunque aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro il 01 luglio 2024 (slittamento al primo giorno non festivo successivo al 30 giugno 2024), il pagamento, con la modalità di cui al paragrafo 3 del presente allegato B, della tassa automobilistica relativa agli anni di imposta 2016-2017-2018-2019-2020 già affidati all'Agente della Riscossione, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo scarico che non darà luogo al rimborso di quanto già corrisposto all'Agente della riscossione.

Il contribuente che abbia aderito erroneamente alla misura agevolativa per posizioni debitorie escluse dalla regolarizzazione agevolata come disposto dal paragrafo 1 potrà presentare istanza di rimborso presso ACI.

8. Informazione e assistenza.

Informazioni di carattere Generale e verifiche delle posizioni tributarie potranno essere richieste presso gli sportelli delle unità territoriali ACI